

STATUTO

LA ROSA DEI VENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VOLLA NA VIA ANTONIO GRAMSCI
6

Numero REA: NA - 882411

Codice fiscale: 07411731214

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-02-2013 - Statuto completo	2
--	---

	8°) I componenti dichiarano che l'importo globale, approssi-	
	mativo delle spese di costituzione della Cooperativa in og-	
	getto, ammontano ad Euro 1.200,00 (milleduecento/00) e sono	
	poste a carico della società.	
	9°) I requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci ed	
	il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferi-	
	menti, le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclu-	
	sione dei soci, le regole per la ripartizione degli utili ed	
	i criteri per la ripartizione dei ristorni, le forme di con-	
	vocazione dell'assemblea, le norme concernenti l'amministra-	
	zione e la rappresentanza della società nonché quelle concer-	
	nenti il Collegio Sindacale, ove nominato, sono raggruppate,	
	assieme alle altre concernenti l'organizzazione ed il funzio-	
	namento della Cooperativa nel seguente	
	Statuto della cooperativa sociale	
	"LA ROSA DEI VENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel Co-	
	mune di Volla (NA) la Società Cooperativa denominata "LA ROSA	
	DEI VENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" .	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	

	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, con delibera	
	dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, a-	
	genzie e rappresentanze anche in qualsiasi altra regione,	
	stato o continente.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini attraverso la gestione di servizi so-	
	cio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) del-	
	la legge 381/91 e attraverso l'inserimento lavorativo di sog-	
	getti svantaggiati ai sensi della lett. b) art. 1 della legge	
	381/91,, orientati alla risposta ai bisogni di persone a ri-	
	schio di emarginazione sociale ed attuando servizi ed inter-	
	venti di natura psico-pedagogica, psicoterapeutica, educati-	
	va, riabilitativa e socio-assistenziale.	
	In tal modo la cooperativa intende anche:	
	- promuovere e favorire l'inserimento lavorativo di soggetti	
	normodotati e svantaggiati, anche affetti da handicap ed in-	
	validità fisiche, psichiche e sensoriali, attraverso la crea-	

	zione di posti di lavoro capaci di assicurare condizioni la-	
	vorative e remunerazioni più vantaggiose rispetto a quanto	
	offerto dal mercato;	
	- contrastarne i fenomeni di marginalità ed emarginazione	
	grave attraverso servizi di gestione di centri dedicati	
	all'inserimento lavorativo, alla socializzazione, allo svi-	
	luppo di competenze e capacità intellettive e all'organizza-	
	zione di iniziative per il tempo libero;	
	- sostenere forme di cooperazione locale, nazionale ed inter-	
	nazionale con strutture simili ed affini ovvero operanti nei	
	medesimi settori di attività.	
	Nel rispetto di quanto riportato all'art. 4 comma 2 della L.	
	381/91, le persone svantaggiate di cui al comma 1 dello stes-	
	so articolo devono costituire almeno il 30% dei lavoratori	
	della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato sog-	
	gettivo, essere socie della cooperativa stessa.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del-	

	le comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coo-	
	perativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del	
	Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	ha come oggetto, la gestione, stabile o temporanea, in forma	
	diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o pri-	
	vati in genere, delle seguenti attività:	
	"1) servizi di accoglienza, alle persone a rischio e in si-	
	tuazioni di bisogno di qualsiasi etnia con spirito di solida-	
	rietà finalizzato alla promozione umana e sociale ed all'in-	
	serimento lavorativo e sociale;	
	2) promuovere e gestire centri sociali ed istituti scolastici	
	di ogni ordine e grado, in special modo scuola per l'infan-	
	zia, asili nido e micro-nidi ed attività extrascolastiche co-	
	me colonie, ludoteche, ospitalità diurna e soggiorni estivi	
	diurni;	
	3) promuovere e gestire servizi di consulenza ed attività di	
	formazione ed orientamento, per i giovani e per coloro che	
	hanno necessità di reinserimento nel mercato del lavoro,	
	sportelli Informagiovani e azioni di accompagnamento al lavo-	
	ro;	
	4) promuovere e gestire centri sociali per anziani e disabili	

	nonchè attività di assistenza domiciliare integrata e spazi e	
	case per l'ospitalità diurna, organizzazione di attività lu-	
	diche per gli stessi come colonie, ludoteche, e soggiorni e-	
	stivi insieme con la gestione di bocciofili e/o aree verdi	
	attrezzate;	
	5) promuovere e gestire centri di ascolto per donne e persone	
	in disagio socio-economico;	
	6) progettare e realizzare ogni forma di attività educativa,	
	culturale, didattica o di animazione rivolta a giovani e mi-	
	nori in età scolare e prescolare, anche all'interno di strut-	
	ture pubbliche o scolastiche;	
	7) organizzare ricerche, studi psico-sociali, dibattiti, con-	
	vegni, seminari, pubblicazioni, conferenze per la sensibiliz-	
	zazione dell'opinione pubblica sulle problematiche giovanili	
	e su ogni aspetto della marginalità sociale al fine di pro-	
	muovere la cultura della solidarietà e della legalità, in re-	
	lazione ed in comunione con analoghi enti e istituzioni, mo-	
	vimenti ed associazioni esistenti nella realtà civile ed ec-	
	clesiale;	
	8) promuovere servizi, quali laboratori di arti visive, ani-	
	mazione musicale e teatrale, attività psicomotorie e danza,	
	attività artigianali e folkloristiche finalizzate al recupero	
	del patrimonio antropologico culturale locale e la prevenzio-	
	ne della dispersione e mortalità scolastica;	
	9) organizzare, anche attraverso il servizio di volontariato	

	e l'esperienza del servizio civile, strutture di pubblica u-	
	tilità, centri di prima accoglienza, centri ricreativi, cen-	
	tri culturali informativi, case famiglia, comunità educative	
	e terapeutiche, centri polifunzionali, servizi educativi,	
	servizi integrativi, servizi consultoriali e servizi socio	
	culturali; sistemi ludotecari e bibliotecari urbani compren-	
	soriali e distrettuali;	
	10) promuovere ed organizzare centri e la gestione servizi	
	per ogni attività di sostegno a assistenza materiale nell'am-	
	bito di strutture scolastiche di ogni ordine e grado e di o-	
	gni altra struttura pubblica o privata ovvero in ambito domi-	
	ciliare;	
	11) promuovere servizi di prevenzione del disagio minorile,	
	giovanile, familiare, mediante attività e servizi di soste-	
	gno, gestione di centri di accoglienza e di aggregazione gio-	
	vanile e promozione di attività di animazione socioculturale	
	e sostegno nelle scuole;	
	12) promuovere servizi di aiuto e di ascolto dei soggetti a	
	rischio; socialmente-economicamente-culturalmente svantaggia-	
	ti;	
	13) promuovere e gestire servizi connessi alla formazione e	
	allo sviluppo socio-culturale per minori, anche portatori di	
	handicap e per anziani;	
	14) promuovere e gestire centri sportivi, soggiorni, fatto-	
	rie didattiche e agriturismi per minori e famiglie per i sog-	

	getti a rischio;	
	15) promuovere ed organizzare un'interazione con enti ed i-	
	stituzioni locali per promuovere la conoscenza e la valoriz-	
	zazione del patrimonio storico, artistico, culturale e natu-	
	rale del territorio mediante opportune iniziative di educa-	
	zione ambientale, urbana e stradale nonché mediante escursio-	
	ni culturali e gite fuori porta;	
	16) promuovere scambi culturali giovanili nazionali, europei	
	ed extraeuropei collegati con le attività dei laboratori, ov-	
	vero in riferimento alle tradizioni popolari e religiose, ar-	
	cheologia, musica, artigianato, pesca, pedagogia giovanile,	
	emarginazione giovanile, favorire il dialogo interculturale	
	ed interreligioso, la collaborazione intergenerazionale anche	
	attraverso lo scambio di buone prassi, attraverso programmi e	
	scambi culturali in Italia ed all'estero in collaborazione	
	con gli enti proposti a norma delle leggi vigenti in materia;	
	17) affiancare i servizi socio educativi e socio sanitari	
	presenti sul territorio, operando in collaborazione con essi	
	per un'azione di prevenzione, di risocializzazione e di rein-	
	serimento sociale nel rispetto delle autonomie e competenze	
	specifiche;	
	18) promuovere e gestire iniziative conviviali per il tempo	
	libero, la cultura ed il turismo sociale;	
	19) promuovere e diffondere iniziative editoriali attraverso	
	pubblicazioni in riviste, pubblicazioni di atti di convegni,	

	seminari, studi e ricerche, relative alle attività e agli	
	scopi della Cooperativa;	
	20) promuovere la formazione dei propri soci e del volonta-	
	riato sociale, anche già qualificato, per ogni possibile li-	
	vello di partecipazione alle attività sociali del sodalizio;	
	21) promuovere servizi volti alla valorizzazione, gestione e	
	salvaguardia del patrimonio ambientale;	
	22) promuovere e gestire servizi di trasporto per minori,	
	anziani e disabili;	
	23) promuovere e gestire servizi di pulizia e manutenzione	
	degli ambienti sia pubblici che privati, compresi uffici, a-	
	bitazioni e strade;	
	24) promuovere e gestire tutte le attività preliminari e da	
	complemento al facchinaggio stesso tra cui, in via esemplifi-	
	cative e non esaustiva, le attività di legatura, pesatura,	
	accatastamento, disaccatastamento, imballaggio, presa in con-	
	segna, recapito in loco, ed altre attività connesse;	
	25) promuovere e gestire servizi di assistenza fiscale, di	
	patronato e di segretariato sociale in tutte le sue forme	
	possibili.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonchè potrà	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di	
	natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e fi-	

	nanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, at-	
	tinenti ai medesimi.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	La Cooperativa potrà richiedere ed utilizzare i contributi, i	
	finanziamenti e le provvidenze disposte dallo Stato, dalla	
	Regione e dagli altri enti ed organismi pubblici, nonchè i	
	finanziamenti e le elargizioni offerte da enti ed organismi	
	pubblici e privati per un maggior sviluppo dell'attività coo-	
	perativa.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	

	lamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	1) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	2) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	3) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori , vale a dire persone fisiche che possiedo-	
	no i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la	
	loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità profes-	
	sionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di	
	lavoro disponibile. I soci prestatori l'opera partecipano ai	
	risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazio-	
	ne;	

	2) soci volontari , persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti pre-	
	visti dalla legge;	
	3) soci fruitori , persone fisiche o giuridiche, che usufrui-	
	scono direttamente o indirettamente dei servizi della Coope-	
	rativa.	
	Possono essere soci società, associazioni ed enti che siano	
	in grado di concorrere all'oggetto sociale.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio impre-	
	se in concorrenza con quella della cooperativa.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e	
	sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con	
	le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza	
	agli scopi sociali della stessa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	

	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti	
	in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione. Al termine di un periodo comunque non supe-	
	riore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i di-	
	ritti che spettano agli altri soci cooperatori.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bi-	
	lancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettan-	
	ti ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476,	
	comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	

	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Verificatasi una causa di esclusione prevista dalla legge o	
	dal presente statuto, il socio appartenente alla speciale ca-	
	tegoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche	
	prima del termine fissato al momento della sua ammissione per	
	il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
	dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione, motivandola.	
	In tal caso si applica il 6° comma dell'art. 7 ed il 2° comma	
	dell'art. 11 del presente Statuto.	
	TITOLO IV	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	

	l'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i	
	motivi della richiesta;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola di Conciliazione ed arbitrale contenuta nell'art. 39	
	del presente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), d), e) ed f) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	
	contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la rela-	
	tiva deliberazione;	

	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
	le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo:	

	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-	
	stratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera rac-	
	comandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal successivo art.	
	11 del presente statuto, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stes-	

	sa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro	
	sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ri-	
	correre al rito di Conciliazione o al Collegio Arbitrale con	
	le modalità previste al successivo art. 39.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo amministrativo, potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso	
	dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata, dall'Organo amministrati-	
	vo oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	

	per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le	
	categorie di soci;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approva-	
	ti dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mu-	
	tualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di	
	accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque	
	giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il	
	termine di 60 giorni, se non adempia al versamento del valore	
	delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle	
	cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal	
	CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adot-	
	tato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di	
	socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo am-	
	ministrativo;	
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative so-	
	ciali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria	
	permanenza in società o disertì senza giustificato motivo e-	
	spresso in forma scritta a 5 assemblee consecutive.	

	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione tramite Conciliazione o Collegio Arbitrale ai	
	sensi dell'art. 39, nel termine di sessanta giorni dalla co-	
	municazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina	
	anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del rito di Conciliazione o del Collegio arbi-	
	trale, regolato dall'art. 39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 giorni dalla	
	data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto	
	al rimborso delle quote liberate, eventualmente rivalutate a	
	norma del successivo art. 23, comma 4, lettera c), la cui li-	
	quidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente	

	al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai supe-	
	riore all'importo effettivamente versato ed eventualmente ri-	
	valutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	

	art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni dalla da-	
	ta di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti	
	comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio de-	
	funto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal paga-	

	mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-	
	stiti, il credito derivante da penali, ove previste da appo-	
	sito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.	
	59.	
	Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferi-	
	bili del valore di Euro 100,00 (cento/00) ciascuna.	

	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari	
	a numero 20.	
	Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al-	
	l'Organo amministrativo il proposto acquirente ed l'Organo ha	
	la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione secondo le modalità previste dal	
	successivo articolo 22.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire le quote, l'Organo Ammi-	
	nistrativo provvederà ad indicarne altro gradito, e in man-	
	canza il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria,	
	con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	

	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrispo-	
	sto previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo preve-	
	dere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	Ai soci sovventori sono attribuiti i voti nelle assemblee	
	della società secondo il versamento del capitale sociale, co-	
	me segue:	
	1 voto fino a 30.000,00 euro;	
	2 voti fino a 50.000,00 euro;	
	3 voti fino a 80.000,00 euro;	
	4 voti fino a 100.000,00 euro;	
	5 voti oltre 100.000,00 euro.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci, presenti	
	o rappresentati in assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	

	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci coopera-	
	tori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fi-	
	ni dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai	
	soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia de-	
	corso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto,	
	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposi-	
	to dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del	
	rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i re-	
	quisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da	

	quote di valore minimo pari a Euro 100,00 (cento);	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori	
	ai limiti fissati dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
	to della società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari.	
	E' vietato al socio cedere e/o trasferire le proprie quote.	
	In ragione di tale divieto, il socio può recedere dalla so-	
	cietà, con preavviso di novanta giorni; detto diritto di re-	
	cesso, comunque, non può essere esercitato prima che siano	
	decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società ed è	
	disciplinato dall'art. 10 e seguenti del presente statuto.	

	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrati-	
	va al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi ai soci in misura non superiore al	
	limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mu-	
	tualità prevalente;	

	e) all'incremento di riserve straordinarie.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divi-	
	sibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribu-	
	zione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima	
	prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci lavoratori e fruitori, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio di eserci-	
	zio, su proposta dell'Organo Amministrativo, delibera sulla	
	destinazione del ristorno nel rispetto della normativa vigen-	
	te.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da ap-	

	provarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre	
	a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavorato-	
	ri, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra	
	loro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica / professionalità;	
	c) I compensi erogati.	
	I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai	
	corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ri-	
	cevute.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) L'organo di controllo contabile, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblee)	
	Le decisioni sono assunte con il metodo assembleare.	
	La convocazione delle Assemblee è effettuata, dall'Organo Am-	
	ministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo	
	indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del	
	territorio nazionale mediante avviso contenente il giorno,	
	l'ora, il luogo dell'adunanza, nonchè l'ordine del giorno,	

	inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei	
	soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adu-	
	nanza, con lettera raccomandata spedita al recapito del socio	
	che risulta dal libro soci, ovvero a mezzo di raccomandata	
	consegnata a mano e controfirmata, telefax o posta elettroni-	
	ca.	
	In tal caso l'avviso deve essere spedito al numero di tele-	
	fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico re-	
	capito che siano stati espressamente comunicati dai soci (e	
	che risultino dal libro soci) i quali dovranno confermare per	
	iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avvi-	
	so specificando la data di ricevimento.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il gior-	
	no, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione,	
	da tenersi in un giorno diverso da quello della prima.	
	In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad	
	essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli ammini-	
	stratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e	
	nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'assemblea:	
	1. approva il bilancio e destina gli utili;	
	2. procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;	
	3. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente	
	del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputa-	

	to al controllo contabile;	
	4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli am-	
	ministratori ed ai sindaci;	
	5. approva i regolamenti interni;	
	6. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	7. delibera sulle modifiche dello statuto;	
	8. delibera sulle modifiche dei diritti dei soci.	
	9. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 26.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli ammi-	
	nistratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o	
	di una relazione da essi predisposta.	

	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze, su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Sono fatte salve maggioranze diverse previste dalla legge.	
	Art. 29 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 5 voti.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto.	
	La delega non può essere rilasciata col nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 so-	

	cio.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dall' Amministratore unico ovvero	
	dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua as-	
	senza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione,	
	ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dal-	
	l'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un Notaio.	
	Art. 31 (Organo Amministrativo)	
	La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero	
	da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di	
	consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea ordina-	
	ria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.	
	L'Amministratore Unico ed i membri del Consiglio di Ammini-	
	strazione devono essere scelti tra i soci cooperatori per un	
	periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data del-	
	l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relati-	
	vo all'ultimo degli esercizi. Essi sono sempre rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice	

	presidente.	
	Art. 32 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	L'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione, ove	
	presente, è investito dei più ampi poteri per la gestione	
	della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea	
	dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle ma-	
	terie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice	
	civile.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni,	
	ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice	
	civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed e-	
	sclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rappor-	
	ti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti,	
	oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le even-	
	tuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Am-	
	ministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione, ove presente, è convocato	
	dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su	

	cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno	
	un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adu-	
	nanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i	
	Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione	
	svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della riu-	
	nione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	

	all'ordine del giorno, nonchè quando necessario di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi pre-	
	siede.	
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda	
	alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convoca-	
	ta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale	
	può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministra-	
	zione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Ammini-	
	stratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti	
	a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla loro	
	sostituzione.	
	Art. 35 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'ammi-	
	nistratore unico o agli amministratori e ai membri del comi-	
	tato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il	
	terzo comma dell'articolo 2389.	

	In caso di mancanza di deliberazioni gli incarichi si inten-	
	deranno svolti a titolo gratuito.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	L'amministratore unico ovvero il presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è auto-	
	rizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da pri-	
	vati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rila-	
	sciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nomina-	
	ti.	
	Il Consiglio di Amministrazione, ove presente, può nominare	
	direttori generali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	

	Art. 37 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'assemblea.	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci sup-	
	plenti.	
	Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assem-	
	blea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il	
	controllo contabile a condizione che sia integralmente compo-	
	sto da revisori contabili iscritti nel registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	Art. 38 (Controllo contabile)	
	Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale	
	o che questo non sia costituito integralmente da revisori	
	contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando	
	obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea	

	dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma pri-	
	mo del codice civile.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Qualsiasi controversia compromettibile che dovesse insorgere	
	tra i soci, o tra i soci e la società, nonché quelle promosse	
	da e nei confronti degli amministratori, dei liquidatori e	
	dei sindaci, comunque relative al rapporto sociale, sarà sot-	
	toposta ad un tentativo di mediazione da esperirsi in base a-	
	gli artt. D.Lgs. n. 28 del 5 marzo 2010.	
	Qualora, entro il termine di quattro mesi dall'inizio della	
	mediazione, la controversia non sia stata ancora risolta in	
	senso positivo, entro il successivo termine di 60 giorni, la	
	controversia sarà devoluta alla decisione di un organismo ar-	
	bitrale composto da un componente, per le controversie di va-	
	lore inferiore ad Euro 10.000,00. Ai fini della determinazio-	
	ne del valore della controversia si tiene conto della domanda	
	di arbitrato, osservando i criteri di cui agli artt. 10 e se-	
	guenti del codice di procedura civile. Per le altre contro-	
	versie, l'organo arbitrale sarà composto da tre componenti.	
	L'organismo deputato a gestire il tentativo di mediazione	
	sarà quello costituito presso la Camera di Commercio Indu-	
	stria Artigianato e Agricoltura competente nel luogo ove ha	
	sede la cooperativa, con attuazione della procedura ivi pre-	

	vista.	
	I membri dell'organismo arbitrale saranno egualmente nominati	
	dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigiana-	
	to e Agricoltura competente nel luogo ove ha sede la coopera-	
	tiva, che individuerà altresì chi degli arbitri designati	
	svolgerà la funzione di Presidente del collegio.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	Il procedimento, rituale e di diritto, sarà condotto in con-	
	formità di quanto disposto dagli art. 806 ss. Cod. pro. Civ.	
	e dagli artt. 34 - 37 del D. Lgs. 5/2003.	
	Le spese di funzionamento dell'organo di conciliazione o ar-	
	bitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazio-	
	ne della procedura.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 40 (Liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 41 (Liquidazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	

	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 42 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero previsti dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee	
	straordinarie.	
	Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità	
	delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indi-	
	visibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve	
	patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di ver-	
	samento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualisti-	
	ci per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile	
	la cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	

	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 44 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla	
	legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codi-	
	ce Civile contenente "Disciplina delle società cooperative",	
	a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in	
	quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità	
	limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'eser-	
	cizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di	
	cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti	
	altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiun-	
	to un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Orga-	
	no amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per ade-	